

Codice A1701A

D.D. 27 ottobre 2017, n. 1061

DM 16 dicembre 2010 e DM 26 ottobre 2015 n. 5811. Approvazione delle istruzioni applicative per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine. Campagna vitivinicola 2017/2018.

Il Regolamento (CE) della Commissione n. 436 del 26 maggio 2009, recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo”, all’art. 8 prevede che “I produttori di uva presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati Membri una dichiarazione di vendemmia” e all’art. 9 prevede che “ Le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che con la vendemmia della campagna in corso hanno prodotto vino e/o mosto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino” che ha abrogato il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini” individua nello schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini DOC, DOCG (DO) e IGT stabilendo che la rivendicazione annuale di tali produzioni venga effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e produzione.

Il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 fornisce le disposizioni applicative per la presentazione di un’unica dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione per le produzioni a DO, che deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Lo stesso decreto all’art. 15 stabilisce anche che l’unità di base per la rivendicazione delle produzioni a DO è il vigneto inteso come una o più unità vitate, anche non contigue.

Il Decreto Ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015 abroga a decorrere dal 1 agosto 2016 gli articoli 17 e 18, commi 2,3,4 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 introducendo novità nelle modalità di presentazione e nei criteri di compilazione.

La circolare di Agea coordinamento n. 79257 del 18/10/2017 definisce le istruzioni applicative generali per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione dei prodotti vitivinicoli e di rivendicazione delle produzioni a DO. In particolare stabilisce che i produttori piemontesi devono presentare le dichiarazioni alla Regione Piemonte, utilizzando il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Il sistema piemontese deve garantire la completa integrazione delle informazioni con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati.

Al tal fine è stata sviluppata la procedura informatica ed è stato definito il modello di dichiarazione e rivendicazione disponibile sul SIAP, che tiene conto delle disposizioni comunitarie ed in particolare degli adeguamenti disposti con il citato decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015. Coerentemente alla procedura informatica specifica per le aziende piemontesi, il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura ha definito le istruzioni applicative rispetto a quanto già definito dalla citata circolare di AGEA coordinamento, in funzione del fatto che le dichiarazioni vengono gestite su SIAP e poggiano sui dati dello schedario viticolo, parte integrante dell’Anagrafe Agricola del Piemonte. Tali istruzioni fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

determina

- di approvare le istruzioni applicative contenute nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione per la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione di vini e mosti e della rivendicazione delle produzioni a Denominazione di Origine della campagna vitivinicola 2017-2018;
- di mettere disposizione dei produttori la procedura informatica disponibile su SIAP e il modello di dichiarazione e rivendicazione, come specificato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

Il Responsabile di Settore
Dott. Moreno Soster

Allegato

ALLEGATO 1

Campagna vitivinicola 2017/2018 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti in Piemonte e della rivendicazione delle produzioni a DO .

1. Premessa

Il presente allegato fornisce le istruzioni operative di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie (di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti alla data del 30 novembre 2017), specifiche per la Regione Piemonte in riferimento a quanto disposto dalla circolare di Agea – Coordinamento Prot. n. 79257 del 18/10/2017.

In applicazione della L. 12 dicembre 2016, n. 238, la rivendicazione delle produzioni a denominazioni di origine (di seguito DO) è effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e produzione, mediante il modello predisposto dalla Regione Piemonte, sulla base dei dati aggiornati dello schedario viticolo.

Le dichiarazioni di vendemmia, produzione e rivendicazione devono essere presentate sul portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) e solo per vigneti e stabilimenti di vinificazione ricadenti sul territorio della Regione Piemonte

2. Novità rispetto alla campagna pregressa

Con il D.M. 5811/2015, le date di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sono state anticipate rispetto a quelle in vigore per le campagne precedenti.

1. Sono state previste 2 date distinte per la compilazione dei quadri della dichiarazione:
 - a. entro il 15 novembre dovranno essere compilati i quadri relativi alla raccolta, rivendicazione e cessione delle uve;
 - b. entro il 15 dicembre dovranno essere compilati i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti.

2. E' stata inibita la possibilità di inserire i quantitativi dei mosti e vini ceduti e acquisiti; rimane unicamente la possibilità di inserire i quantitativi di uve cedute (quadro F prodotti ceduti) e acquisite (quadro I prodotti acquisiti) di riepilogo dei dati relativi alle sole uve. Tali quantitativi totali non sono riportati nella stampa. Nella stampa è previsto il quadro F ed I solo nel caso di cessioni fuori Piemonte e acquisizioni da fuori Piemonte.

3. E' stata introdotta la funzionalità per la registrazione dei fornitori di mosti e vini (quadro V).

4. Il modello del registro di carico e scarico da utilizzare come previsto al successivo paragrafo 14 non fa parte delle stampe generate da SIAP, ma è invece disponibile sul sito della Regione Piemonte *all'indirizzo:*

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticultura/modulistica.htm sotto la voce *Dichiarazione di vendemmia produzione e rivendicazione.*

4. I quadri riportati in stampa sono :

QUADRO A – DATI AZIENDA

QUADRO B – UBICAZIONE AZIENDA O STABILIMENTO PRINCIPALE

QUADRO C -DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE

QUADRO R -RIVENDICAZIONE DELLE UVE

ALLEGATO QUADRO R -DETTAGLIO SUPERFICI

QUADRO G -DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE

QUADRO F -UVA DA VINO CEDUTA (solo per le cessioni fuori Piemonte).

QUADRO I -UVA DA VINO ACQUISITA (solo per le acquisizioni da fuori Piemonte)

F2- ATTESTATO DI CONSEGNA SOSTITUTIVO DELLE DICHIARAZIONI DI RACCOLTA UVE

QUADRO V -FORNITORI MOSTI E/O VINI

3. **Soggetti interessati**

Dichiarazione di vendemmia

Deve essere presentata dai seguenti soggetti con riferimento al comma 1 art. 2 del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015:

- a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e , successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g) soggetti che effettuano l'intermediazione
- h) le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina;

La dichiarazione va presentata dal produttore di uve anche se la produzione di uva nella campagna in corso sia uguale a "zero".

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell'art. 8 della L. 12 dicembre 2016, n. 238, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO avvalendosi della funzionalità della dichiarazione di vendemmia.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve compilando il quadro relativo ai prodotti ceduti.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;

2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

Dichiarazione di produzione

Deve essere presentata dai seguenti soggetti con riferimento al comma 1 art. 2 del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015:

- b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati.
- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati.
- f) produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- h) le associazioni e le cantine cooperative.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nelle uve cedute.

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

4. Adempimenti del fascicolo aziendale

I soggetti interessati devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale nell’ambito dell’Anagrafe Agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito

C.A.A.) o tramite iscrizione diretta seguendo le istruzioni riportate e mediante compilazione dei moduli presenti nella pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm

5. Modalità di presentazione delle dichiarazioni tramite il SIAP

La compilazione e presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente per via telematica tramite il SIAP (Sistema informativo agricolo del Piemonte) accedendo alla sezione Sistema Piemonte, voce “Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche”, al seguente indirizzo:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/dichiarazioni_vitivinicole_enologiche/

L'accesso al servizio può avvenire mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o chiedendo le credenziali di accesso all'indirizzo seguente:

www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml

La dichiarazione, per essere considerata presentata, deve risultare trasmessa telematicamente a PA: si completa la fase di presentazione esclusivamente con la trasmissione della dichiarazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione della domanda).

Nel caso in cui il produttore si avvalga dell'assistenza del CAA, la stampa della dichiarazione viene archiviata dal CAA nel fascicolo del produttore. La conservazione non è resa necessaria qualora la dichiarazione sia sottoscritta con firma grafometrica (in questo caso la stampa così firmata sarà salvata sull'Archivio SIAP e la firma autografa sarà consultabile direttamente on- line).

I dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA saranno riconosciuti automaticamente dal sistema tramite l'immissione delle credenziali in fase di accesso. La stampa prodotta risulterà firmata elettronicamente e non sarà necessario mantenere copia cartacea della dichiarazione da parte del produttore.

Per consentire la pronta certificazione di alcune delle produzioni a DO aziendali è stata predisposta la dichiarazione parziale (che corrisponde alla dichiarazione preventiva prevista dal citato DM) che permette di presentare solo una parte dei dati aziendali secondo la procedura telematica appena descritta.

La dichiarazione parziale è incrementale: quindi ogni dichiarazione parziale si conclude con la trasmissione, non è modificabile e ad essa si uniscono una o più dichiarazioni parziali successive. Le dichiarazioni parziali vanno a costituire complessivamente, incrementandola, la dichiarazione finale che dovrà essere resa definitiva con la trasmissione su SIAP (la dichiarazione parziale, benché trasmessa non costituisce pertanto la dichiarazione finale); in questo modo l'azienda soddisfa gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 436/2009 e dall'art. 37 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 così come modificato dal DM 26 ottobre 2015 n. 5811.

Il manuale per la compilazione della dichiarazione è disponibile alla voce di menu “scarico manuali” dopo aver acceduto al servizio voce “Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche”.

6. Presentazione per conto di un soggetto deceduto

Nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione non possa assolvere a tale obbligo in quanto deceduto, la dichiarazione può essere presentata da un altro soggetto che si fa carico di tale adempimento, entro i termini previsti al successivo punto 5.

Il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del deceduto deve innanzitutto aggiornare il fascicolo aziendale inserendo il proprio nominativo nell'elenco dei soggetti collegati e copia del documento di riconoscimento. Successivamente, nella dichiarazione di vendemmia e produzione,

alla voce “dichiarante”, dovrà inserire i propri dati compilando il campo “motivazione” con la dicitura “presentazione per conto di un soggetto deceduto”.

7. Termini di presentazione

La dichiarazione di vendemmia e produzione dei vini e dei mosti in Piemonte e della rivendicazione delle produzioni a DO deve essere presentata secondo le modalità sopra descritte, rispettando le tempistiche previste nell'allegato 1 del decreto ministeriale del 26 ottobre 2015, n. 5811.

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia è il **15 novembre 2017** per i soggetti indicati nel precedente paragrafo 3 alle lettere a,b,c,d,e,g,h.

Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di produzione vitivinicola è:

- il **15 novembre 2017** per i soggetti indicati alle precedenti lettere b, c, con eventuale possibilità di rettifica entro il 15 dicembre 2017;
- il **15 dicembre 2017** per i soggetti indicati alle lettere d,e,f,h indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre.

Eventuali dichiarazioni di rettifica, possono essere presentate tramite portale SIAP entro la data del 31 dicembre 2017 esclusivamente per le correzioni di errori materiali individuati autonomamente.

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

8. Controlli amministrativi

Il SIAP effettua ai fini della rivendicazione una serie di controlli di congruità dei vigneti, costituiti in fase di rivendicazione, rispetto alla base ampelografica, alla zona di produzione, all'idoneità e alla scelta vendemmiale.

9. Idoneità

Possono essere rivendicate le produzioni la cui superficie è iscritta a schedario viticolo con idoneità a DO, anche provvisoria, secondo quanto previsto disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo (DGR n. 13 - 3166 del 18.4.2016).

10. Vigneto

L'unità di base ai fini della rivendicazione è il “vigneto”, costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. L'unità vitata è indivisibile, ma può essere attribuita ad uno o più vigneti ed a una o più DO, qualora sussistano le compatibilità tecnico produttive previste dai singoli disciplinari.

Il sistema informativo consente la scelta vendemmiale, rispetto all'idoneità attribuita alla superficie in schedario, ai sensi dell'art. 38 del Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 che comporta l'abbattimento di resa nel caso vengano rivendicate più produzioni a DO contemporaneamente sullo stesso vigneto.

11. Vigna

La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata nella presentazione e designazione dei vini DO solo se questi sono ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale inserita nell'elenco regionale, se l'uva prodotta viene rivendicata come tale ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

La Regione Piemonte ha approvato un primo elenco regionale delle vigne con la D.D. n. 812 del 7 settembre 2012. Tale elenco è aggiornato annualmente a seguito di richiesta di inserimento della menzione riferita alle superfici vitate aziendali, iscritte nello schedario viticolo, e previa verifica della sua corrispondenza ai requisiti previsti secondo le modalità stabilite con D.D. n. 140 del 18 marzo 2015. Tale elenco è disponibile al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticultura/elenco.htm

12. Rese produttive e riserve vendemmiali

I produttori delle DO e relative tipologie di seguito elencate sono tenuti a rispettare le rese produttive, definite per la vendemmia 2017 con determinazione dirigenziale. Per le stesse DO e relativa tipologia è prevista la possibilità di utilizzare la riserva vendemmiale, intesa come facoltà del singolo produttore secondo quanto disposto all'art.39 della L. 12 dicembre 2016 n. 238 secondo i valori di seguito riportati :

Denominazione/ tipologia	Resa vendemmia 2017 q.li/ettaro di uva	Riserva Vendemmiale q.li/ettaro di uva
ASTI	80	10
MOSCATO D'ASTI	80	10
MOSCATO D'ASTI CANELLI	80	10
MOSCATO D'ASTI CANELLI VIGNA	80	0
MOSCATO D'ASTI SANTA VITTORIA D'ALBA	80	10
MOSCATO D'ASTI SANTA VITTORIA D'ALBA VIGNA	80	0
MOSCATO D'ASTI STREVI	80	10
MOSCATO D'ASTI STREVI VIGNA	80	0
MOSCATO D'ASTI VIGNA	80	0
BRACHETTO D'ACQUI SPUMANTE	36	20
BRACHETTO D'ACQUI	36	44
PIEMONTE BRACHETTO SPUMANTE	43	20
PIEMONTE BRACHETTO	43	47
GAVI	95	19
GAVI MENZIONE VIGNA	85	17
GAVI RISERVA E RISERVA SPUMANTE METODO CLASSICO	65	13

Inoltre la resa ad ettaro delle uve e del vino classificabile come D.O.C. Piemonte Moscato derivanti da unità vitate iscritte allo schedario viticolo con idoneità alla produzione della D.O.C.G. Asti ma rivendicate a D.O.C. Piemonte Moscato in virtù della scelta vendemmiale è fissata in 100 q.li/ha .

13. Vini varietali

Ai fini della dichiarazione di vendemmia i vitigni idonei alla coltivazione in Piemonte utilizzabili per la produzione di vini spumanti varietali, ai sensi del DM 13 agosto 2012, sono quelli riportati nell'elenco sottostante :

Codice catalogo	Varietà
12	Ancellotta N.
14	Arneis B.
17	Avanà N.
18	Avarengo N.
413	Baratuciat B.
373	Becuet N.
35	Bonarda N.
491	Bragat rosa N.
269	Bussanello B.
42	Cabernet Franc N.
43	Cabernet Sauvignon N.
298	Chardonnay B.
379	Chatus N.
62	Ciliegiolo N.
271	Cornarea N.
71	Croatina N.
73	Dolcetto N.
75	Doux D'Henry N.
80	Favorita B.
91	Gamay N.
403	Gamba rossa N.
113	Lambrusca di Alessandria N.
134	Malvasia di Casorzo N.
137	Malvasia di Schierano N.
462	Malvasia Moscata
363	Malvasia Nera Lunga N.
299	Manzoni bianco B.
146	Merlot N.
499	Montanera N.
153	Moscato Bianco B.
155	Moscato Nero di Acqui N.
158	Muller Thurgau B.
362	Nascetta B.
354	Ner d'Ala N.
166	Neretta Cuneese N.
167	Neretto di Bairo N.
284	Passau N.
335	Petit verdot N.
193	Pinot Bianco B.
194	Pinot Grigio G.
195	Pinot Nero N.

196	Plassa N.
325	Quagliano N.
209	Riesling Italico B.
210	Riesling renano B.
374	Rossese bianco B.
221	Sauvignon B.
411	Slarina N.
230	Sylvaner Verde B.
231	Syrah N.
234	Timorasso B.
238	Traminer Aromatico Rs.
248	Uva Rara N.
370	Uvalino N.
264	Vespolina N.
346	Viognier B.

14. Registro di carico e scarico

Si richiama quanto riportato nell'analogo paragrafo riportato nella circolare di Agea – Coordinamento Prot. n. 79257 del 18/10/2017.

Si precisa che il modello di registro cartaceo è disponibile nella sezione Modulistica del sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticoltura/modulistica.htm.

15. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Le informazioni inerenti alle superfici e alle produzioni rivendicate e ai dati della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, confluiranno nel SIAN per quanto di competenza.

I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dalla Regione Piemonte per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

- Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICQRF;
- Organismi Pagatori;
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- ISTAT;
- ISMEA;
- Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle rispettive Denominazioni

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo ed ai sensi dell'art. 30 della legge n. 82 del 2006.

16. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

Quadro A - Dati azienda

Sezione I (Dati anagrafici)

Per le persone fisiche e giuridiche indicare il codice fiscale o CUA (Codice univoco azienda agricola): tutti gli altri dati vengono ripresi dal fascicolo aziendale (la partita IVA, il cognome e nome o la ragione sociale, il sesso, la data di nascita, il Comune e la Provincia oppure lo Stato estero di nascita).

Le generalità del rappresentante legale (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) della ditta qualora questa sia una persona giuridica sono riprese dal fascicolo aziendale.

Per "rappresentante legale" non si intende solo il Presidente della società, ma anche altra persona alla quale gli Organi statutari della società hanno attribuito la responsabilità medesima.

Qualora i dati riportati sulla dichiarazione non corrispondano all'attuale realtà si rende necessario un aggiornamento del fascicolo aziendale antecedentemente alla predisposizione della dichiarazione.

Quadro B – Ubicazione azienda o stabilimento principale

In questo quadro viene indicata l'ubicazione dell'azienda o nel caso in cui venga effettuata vinificazione in proprio l'ubicazione dello stabilimento di vinificazione.

Se l'azienda dichiarante vinifica in più stabilimenti deve dichiarare l'ubicazione degli altri impianti di vinificazione come "Unità locali".

Quadro C - Dati relativi alla vendemmia delle uve

In questo quadro vengono indicate la quantità di uva raccolta e la relativa superficie, riportate nelle righe corrispondenti alla tipologia di prodotto a cui sono destinate in questa campagna: uve destinate alla produzione di vino DOP, vino con indicazione della varietà di uva e vino e la relativa superficie.

Vengono riportati anche eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare (Vino, vino varietale e vino varietale spumante da supero DOP) e eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini DOP di livello superiore che superano il limite di resa (chilogrammi di uva per ettaro) ammesso dal disciplinare (Vino DOP da supero DOP).

Infine vengono riportati anche gli eventuali quantitativi di uve (bianche, nere) derivanti da vigneti per vini Dop destinati a riserva vendemmiale (Vino DOP- Riserva vendemmiale).

Si precisa che la riga riferita al vino con indicazione della varietà di uva è da utilizzare esclusivamente per le seguenti varietà: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc e Syrah.

Invece la riga riferita alle uve destinate alla produzione di vini spumanti con indicazione della varietà è da utilizzare per le varietà (ammesse dal DM 13 agosto 2012) e riportate nel paragrafo 13.

Viene indicato anche se le uve sono vinificate in proprio, cedute (ad acquirenti esteri o a piccoli produttori) o se hanno destinazioni diverse dalla vinificazione, nonché la mancata produzione.

I dati contenuti nel quadro C costituiscono il riepilogo dei dettagli presenti nei quadri R- sez. I di Rivendicazione delle uve per vini a DO e nei quadri R -sez. II delle uve per Vini varietali e Vini (descritti più avanti).

Si specifica che:

- Le uve non integre (diraspate, con presenza di sostanze verdi, ecc.) andranno dichiarate secondo il peso dell'uva ancora integra (prima del diraspamento), stimato dal produttore nel modo più esatto possibile, come valutato all'epoca della maturazione considerata normale, per la varietà, nella zona di produzione;
- Le uve passite su pianta (vendemmiate in ritardo rispetto al periodo della normale vendemmia, dopo breve o prolungato appassimento su pianta) andranno dichiarate nelle quantità stimate come per il punto precedente, prima dell'inizio dell'appassimento.
- Le uve si classificano e vanno dichiarate in bianche e nere in conformità a quanto stabilito dal Registro Nazionale delle uve da vino. Le qualità classificate "rs" si conteggiano come uve bianche.
- Nel caso di vendemmia promiscua di uve bianche e nere, la quantità delle une e delle altre è dichiarata separatamente, come stimata dal viticoltore.

Criteria di arrotondamento

I quantitativi di uve / mosti /vini vanno indicati in chilogrammi / litri pertanto non è necessario ricorrere all'arrotondamento.

La sezione "Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda" segnala che la compilazione della raccolta delle uve presuppone l'esistenza di un fascicolo aziendale intestato al medesimo soggetto dichiarante.

Si sottolinea l'obbligo da parte del dichiarante di mantenere aggiornato il proprio fascicolo aziendale e che il dato relativo alla superficie complessiva a vigneto dell'azienda sia aggiornato e coerente con la superficie di vendemmia.

I dati relativi alla superficie vitata dell'azienda vengono recuperati dal fascicolo aziendale, che pertanto deve essere aggiornato, con riferimento al periodo della vendemmia.

Quadro R - Uva per vini a DO - Uva per Vini varietali e vini

Tali quadri contengono il dettaglio di quanto indicato al quadro C e permettono di individuare tutte le superfici vitate presenti nel fascicolo dell'azienda del dichiarante, i rispettivi quantitativi di uva prodotti e la destinazione produttiva delle uve stesse (in applicazione del disposto del Reg. CE n. 436/2009, art. 8).

Analoghi prospetti sono presenti anche a corredo dei modelli F2 (attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia, destinato ai soci conferenti di organismi associativi) e della dichiarazione parziale.

Quadro R- sez. I - Uve per vini a DO

deve essere compilato da coloro che destinano le uve raccolte alla produzione di vino a denominazione di origine.

Le informazioni relative alla vendemmia per ogni destinazione produttiva Vino DOP denominazione, distinta per tipologia di vino, dovranno essere indicate in base ai "vigneti", cioè ai raggruppamenti di unità vitate. Una stessa unità vitata può essere utilizzata anche per tipologie diverse, fermo restando che la resa (kg per ettaro) ammissibile sarà la più bassa tra le tipologie scelte.

Il dettaglio dei vigneti è riportato nell'Allegato R- dettaglio delle superfici.

Per la rivendicazione è necessario indicare la tipologia di vino rivendicata, il codice ministeriale di riferimento dei vini ai quali si intende destinare la produzione delle uve è calcolato automaticamente dal sistema..

Quadro R sez. Il Uve per Vini varietali e Vini deve essere compilato da coloro che destinano le uve raccolte alla produzione di vino per le seguenti tipologie commerciali previste nell'ambito del quadro C, in particolare:

- Vino
- Vino con indicazione della varietà

Per la Destinazione produttiva "Vini (Varietali)", potranno essere effettuati "vigneti" ovvero raggruppamenti di unità vitate unicamente con il medesimo vitigno atto a produrre vino varietale.

Quadro F - Uva da vino ceduta

Deve essere compilato da coloro che cedono uve; ciò significa che deve essere compilato dal

- produttore di uve che cede parte o tutto del proprio raccolto;
- soggetto che cede uve non di propria produzione.
- Intermediario che cede le uve precedentemente acquisite.

N.B. I soggetti che consegnano la totalità delle proprie uve ad un organismo associativo devono compilare il quadro F2.

Tale quadro è va compilato per ciascun destinatario; per destinatario si intende il titolare dello stabilimento enologico/centro di intermediazione verso cui le uve sono destinate.

La compilazione del quadro F è a carico del fornitore.

Tale quadro riporta il dettaglio per ogni destinatario e il riepilogo dei dati delle uve cedute.

Lavorazioni per conto.

Se l'uva viene ceduta in 'conto lavorazione' va indicato barrando la casella corrispondente; si torna a precisare che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Quadro I - Uva da vino acquisita

Il quadro è speculare al quadro F.

Tale quadro riporta il dettaglio per ogni destinatario e il riepilogo dei dati delle uve acquisite.

Deve essere compilato da coloro che acquisiscono uve solo nei casi in cui non è possibile il recupero automatico del quadro F – uva ceduta (perché di Regione che opera su un sistema diverso per la compilazione delle dichiarazioni).

Quadro F2 (Attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia delle uve)

Il quadro F2 viene compilato dall'organismo associativo a cui il socio conferisce la totalità dell'uva prodotta; i soci per i quali è stato compilato il quadro F2 non devono compilare la dichiarazione di vendemmia.

In esso sono riportati le informazioni relative alle quantità di uve raccolte e alle relative superfici vitate del socio fornitore.

L'attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di vendemmia delle uve- allegato F2 che ne deriva viene sottoscritto dal socio stesso.

L'allegato F2 si compone dei dati relativi all'identificazione del socio fornitore (quadro A) e dei dati relativi alla raccolta delle uve (quadro C)

Quadro G - Dati relativi alle operazioni di vinificazione

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno effettuato operazioni di trasformazione di uve e/o altri prodotti a monte del vino e che detengono tali prodotti al 30 novembre; il quadro va compilato anche se detti prodotti sono stati ceduti prima del 30 novembre come prodotto finito (ossia non sono prodotti a monte del vino che entrano nella dichiarazione di altri soggetti, come ad esempio il vino novello). I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione anche parziale delle uve raccolte (anche di uve acquisite) devono indicare la produzione vinicola presunta al 30 novembre; qualora al 30 novembre il quantitativo presunto differisca da quello prodotto effettivamente devono effettuare una rettifica del quadro G della dichiarazione già presentata.

Sez. I Vino ottenuto, prodotti a monte del vino detenuti al 30/11

Va indicato il dato relativo al quantitativo di vino complessivamente ottenuto dall'inizio della campagna fino alla data del 30 novembre anche se lo stesso, nel frattempo, è stato, in tutto o in parte, consumato o ceduto (es. vino novello venduto o vino nuovo prelevato per autoconsumo).

Nelle colonne riservate ai prodotti diversi dal vino detenuti alla data del 30 novembre non vanno indicati i prodotti ceduti prima del 30 novembre.

Sez. II Succhi, succhi concentrati, mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30/11

I mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati detenuti alla data del 30 novembre vanno indicati in questa sezione, espressi in litri di prodotto e devono riguardare soltanto quelli della campagna in corso.

Vanno anche riportati, rispettivamente, i quantitativi di succhi d'uva e di succhi d'uva concentrati espressi in litri di prodotto, nonché la quantità complessiva di tutti i prodotti non specificati nei riquadri precedenti.

Sez. III Dettaglio dei dati relativi alle partite di vino rivendicato

In questa sezione devono essere dettagliati i quantitativi di vini DO che il dichiarante rivendica. I quantitativi di vino indicati non devono essere espressi in vino feccioso ma devono rispecchiare l'effettiva produzione ottenuta o in via di ottenimento.

Quadro V- Fornitori Mosti e/o Vini

Questo quadro deve essere compilato da coloro che hanno compilato il quadro G e hanno ricevuto mosti e/o vini da altri soggetti; vanno riportati i seguenti dati: codice fiscale, cognome e nome o ragione sociale di ciascun fornitore di mosti e/o vini

17. Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente determinazione dirigenziale, valgono le indicazioni di cui alla circolare Agea – Coordinamento Prot. n. 79257 del 18/10/2017, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche per l'applicazione che potranno essere definite dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Regione Piemonte Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Elena Piva	011.432.4323	elena.piva@regione.piemonte.it
	Eugenio Vittone	011.432.4927	eugenio.vittone@regione.piemonte.it
	Andrea Cellino	011.432.2809	andrea.cellino@regione.piemonte.it